



COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA di SASSARI

SINDACO

Ordinanza N. 13 del 08/04/2020

Oggetto: Ordinanza ai sensi del disposto di cui all'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19. Gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale.

Richiamati:

- ✓ il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l'art. 2 che testualmente dispone: *“Le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1”*;
- ✓ il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 recante *“Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Autonoma della Sardegna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, a mezzo del quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 c.1 della OCDPC 630/2020;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- ✓ il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che *“Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”*;
- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni*

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

- ✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;*
- ✓ il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*

Viste: le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, n. 12 del 25.03.2020, n. 13 del 25.03.2020, n. 14 del 03.04.2020 e 15 del 03.04.2020;

Vista in particolare l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 16 del 03/04/2020 avente ad oggetto: *Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani;*

Atteso che:

- ✓ con il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, recante “*Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2*”, l'Istituto Superiore di Sanità ha individuato specifiche modalità gestionali per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle persone positive al tampone o in quarantena obbligatoria;
- ✓ nel documento recante “*Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza CoViD-19*”, approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente in data 23.3.2020, vengono formulate delle considerazioni sul trattamento dei rifiuti urbani in Italia durante l'emergenza dovuta all'epidemia da Covid-19, prevedendo che i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria siano prioritariamente conferiti a termovalorizzazione e in subordine, agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) se garantiscono l'igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (ad esempio tramite biostabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, nonché agli impianti di sterilizzazione o direttamente in discarica senza alcun trattamento preliminare;

Considerato che per gli effetti dell'articolo 5 dell'OCDPC 630/2020, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13 del D.Lgs. 1/2018, nonché quelli individuati dall'articolo 1 della stessa ordinanza, possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali anche relativi agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27.4.2016 n.

2016/679/UE, necessari per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24 comma 1 del D.Lgs. 1/2018, fino al 30 luglio 2020, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 dello stesso Regolamento e secondo misure appropriate e proporzionate a tutelare dei diritti e delle libertà degli interessati;

Considerato altresì che si rende necessario adeguare il vigente servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale, alle modalità operative disposte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 e nel documento recante *"Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza CoViD-19"*, approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente in data 23.3.2020, garantendo comunque la continuità dello stesso, in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale;

Ritenuto pertanto in recepimento dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 16 del 03/04/2020, di disporre che la gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle persone positive al tampone o in quarantena obbligatoria avvenga in conformità a quanto riportato nei documenti sopra richiamati, al fine di contenere la diffusione dell'epidemia;

Visti:

- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs 151/2005 e ss.mm.ii.;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.

ORDINA

Ai sensi del disposto di cui all'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), e nel rispetto delle disposizione di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 16 del 03/04/2020 che:

- 1) nelle abitazioni del territorio comunale in cui **sono presenti** soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, deve essere interrotta la raccolta differenziata, e tutti i rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.
I sacchetti dovranno essere chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, e attraverso legacci o nastro adesivo, avendo cura di evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i rifiuti.
I sacchetti dovranno essere esposti fuori dalla propria abitazione a partire dalle ore 8:30 del giorno di raccolta che avverrà con frequenza bi-settimanale nei giorni di martedì e giovedì;
- 2) nelle abitazioni in cui **non sono presenti** soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, non dovranno essere interrotte le normali procedure di raccolta differenziata. Tuttavia, a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Tali sacchetti dovranno essere chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, e attraverso legacci o nastro adesivo, e dovranno essere esposti fuori dalla propria abitazione negli appositi contenitori o se del caso nei cassonetti condominiali, come da procedure già in vigore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati-secco residuo (frequenza di raccolta settimanale nella giornata di martedì);
- 3) i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui **sono presenti** soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, vengano raccolti dalla San Germano SPA-Gruppo IREN SPA, in qualità di appaltatore dei servizi di igiene urbana del Comune, nel rispetto delle modalità operative indicate nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, recante *"Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"* e nel documento *"Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza CoViD-19"*, approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente in data 23.3.2020;
- 4) i rifiuti urbani raccolti secondo le modalità indicate nei suddetti documenti, vengano trasportati presso l'impianto il termovalorizzatore di Macchiareddu sulla base di specifico cronoprogramma da concordare fra il Comune di San Teodoro e il gestore dell'impianto, o nel caso di esaurimento delle

potenzialità residue presso il citato impianto, ovvero laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti potranno essere conferiti presso gli impianti di trattamento meccanico biologico, o, in via del tutto residuale, direttamente in discarica senza alcun trattamento preliminare, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 16 del 03/04/2020;

- 5) La presente ordinanza:
ha validità sino al 31 luglio 2020, salvo proroga esplicita;
è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di San Teodoro. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;
viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Salute, al Prefetto di Nuoro, al Presidente della Regione Sardegna;
- 6) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19);
- 7) Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.

Il Sindaco

San Teodoro, 08/04/2020

Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO